



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

## COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 59 DEL 26-05-2020

**OGGETTO:**  
EMERGENZA COVID - INDIRIZZI DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO TOSAP  
FINALIZZATI A AGEVOLARE OPERATORI ECONOMICI

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- dal 31/01/2020 è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **VISTI**

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 04/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 8 marzo 2020 con il quale sono state individuate nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;
- il DPCM 11 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020 con i quale, sempre allo scopo di contenimento del virus si è disposta la sospensione dei servizi di ristorazione e la chiusura degli stessi fino alla data del 17 maggio 2020;

**VISTO** il D.L. n.34 del 19/05/2020 "*Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", art.181 (*Sostegno alle imprese di pubblico esercizio*) - "*1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.4, comma 3-quater, del D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020 sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs 507/1993 e dal canone di cui all'art.63 del D. Lgs 446/1997 - "2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazioni di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'Ufficio competente dell'Ente locale, con la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160/2010 e senza l'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972"*;

**VISTA** la Legge n.145 del 30/12/2018 art.1 - comma 997 (Legge Finanziaria), modificato dall'art.25, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n.32 del 18/04/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), che testualmente recita: "*L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*", e che di conseguenza, il pagamento relativo alla T.O.S.A.P. per il periodo di occupazione richiesto, non è dovuto;

### **PREMESSO che**

- l'attuazione delle misure al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, sia per la sospensione con "decreto" dell'esercizio delle attività economiche, sia per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;
- La ripresa delle attività commerciali di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire seguendo un regime di graduale riavvicinamento all'ordinarietà, esclusivamente previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

**CONSIDERATO** che tale rispetto della distanza interpersonale rappresenta un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

#### **VISTA**

- La necessità di favorire il ritorno alla normalità sostenendo il tessuto socio economico e garantendo le misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica rende utile, anche in ambito locale, introdurre misure incentivanti per gli imprenditori e commercianti;
- La necessità di garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici operanti nel territorio al fine di poter attivare l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere la propria attività;

**PRECISATO** che in merito a quanto sinora detto si ritiene opportuno stabilire che:

- Per la richiesta di ampliamento o nuovo rilascio delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, delle attività alimentari artigianali, sarà necessaria una richiesta corredata di planimetria, diretta al Comando di Polizia Locale, il cui Responsabile provvederà, previo esame, al rilascio della relativa autorizzazione;
- L'incremento della superficie occupata dalle installazioni o le occupazioni ex.novo, in quanto finalizzate a garantire l'esercizio delle suddette attività nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell'applicazione della disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande, giacché non comporta aumento della capacità produttiva dell'esercizio esistente;
- Restano in capo agli esercenti tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs 81/08, delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** il modello di domanda predisposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 "Testo unico Enti Locali"

**VISTA** la nota dell' ANCI n.41/VGS/sd/2020

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale dr. Andrea Isidori: parere favorevole;  
-in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Giuliano Barboni.

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

#### **DELIBERA**

- Di approvare la premessa che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di riconoscere, quale atto di indirizzo, fino al 31 dicembre 2020, ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, di attività alimentari artigianali, qualora interessati , la possibilità di poter ampliare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già in loro possesso, o di richiederne il rilascio ( per coloro che non ne usufruiscono) sempre nel rispetto del codice della strada e senza pagamento di alcun canone ;
- Di rimettere il presente atto al Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Andrea Isidori, Responsabile del Settore V° del Comune di Camerino, per l'adozione di tutti gli atti di propria competenza in esecuzione della presente delibera.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 26-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Andrea Isidori

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 29-05-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 29-05-2020

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

**Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili